

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1000

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

Presentata il 20 febbraio 1964

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere speciali sussidi alle Missioni cattoliche italiane in Etiopia, Libia e Somalia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende belliche e post-belliche, succedutesi dal 1936 al 1949, hanno posto un certo numero di ex-militari e civili italiani, per lunghi anni isolati dalla madre patria e dalle loro famiglie, a stretto e prolungato contatto con le popolazioni africane. Da questa comunità di vita, resa più facile dallo spirito di cordialità e di simpatia con cui le popolazioni locali hanno contraccambiato la comprensione e l'amicizia sempre dimostrate dagli italiani, anche quando nella maggior parte del mondo erano ancora assai vivi i pregiudizi razziali, sono scaturite delle intese sul piano degli affetti e dei rapporti umani, e delle unioni di fatto tra donne africane ed italiani, sovente protrattesi a lungo e con nascita di prole.

Assai spesso, fortunatamente, i genitori italiani riconobbero i figliuoli nati da queste unioni, togliendoli dalla loro posizione di illegittimi ed evitando così per essi ogni doloroso strascico umano e sociale. Questi giovani cittadini italiani, di sangue in parte africano, si distinguono per il loro amore all'Italia, per il loro attaccamento alla nostra lingua, e numerosi sono coloro che, compiuto il diciottesimo anno di età, si arruolano volontari nel C. E. M. M. od in altri reparti speciali delle gloriose forze armate della nostra Repubblica.

Purtroppo, però, in qualche centinaio di casi, i genitori italiani, non appena fu possibile il loro rimpatrio, e cioè negli anni 1946-50 e successivi, abbandonarono le loro compagne africane ed i figli in tenera età da esse avuti, senza alcuna forma di riconoscimento legale e senza più provvedere al loro sostentamento. Ovvi motivi impedirono sempre alle madri di adire le vie legali presso i nostri tribunali.

Al dovere umano e morale di provvedere in qualche modo al sostentamento ed all'educazione di tali infelici fanciulli, hanno nobilmente fatto fronte sinora, con gravi sacrifici, le Missioni cattoliche italiane, e, segnatamente, quelle della Consolata. Il Ministero degli affari esteri e, per vari anni, l'A. F. I. S., hanno concorso per quanto possibile, e nelle pieghe del bilancio, ad aiutare le nostre Missioni nel loro benefico scopo. Ora, però, occorre provvedere in modo più organico, tanto più che la Somalia, con una legge recente, ha rifiutato i diritti di cittadinanza a chi manifestamente non sia di padre somalo, e misure analoghe si possono prevedere anche in Eritrea, dopo la sua annessione all'Etiopia. Per quanto riguarda la Libia, il numero degli illegittimi di padre italiano è limitatissimo, si potrebbe dire trascurabile; ma si è ritenuto equo includere tra i beneficiari del presente provvedimento anche

le Missioni cattoliche italiane operanti in questo Paese, ad evitare che la fortunata esiguità numerica del fenomeno si tramutasse in fattore negativo per coloro che già da anni si prodigano per l'assistenza materiale e spirituale ai fanciulli di cui trattasi.

I minorenni che, tramite i sussidi alle Missioni, si desidera aiutare, sono in totale circa 250, che, entro un decennio, si ridurranno a meno di 40. Gli stanziamenti richiesti sono assai modesti e decrescenti nel

prossimo decennio, da un massimo di 20 milioni nell'esercizio 1965 sino alla cifra veramente esigua di 3 milioni nell'esercizio 1975. Il costante incremento delle percezioni consolari può assicurare ampiamente la copertura di questa spesa, piccola invero dal punto di vista finanziario, ma di così alto significato morale ed umano da raccomandarla alla sicura, generosa e pronta approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero degli affari esteri, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1975, è autorizzato a corrispondere contributi annuali alle Missioni cattoliche italiane in Etiopia, Libia e Somalia per l'assistenza e l'educazione dei minorenni, presumibilmente figli di cittadini italiani già residenti in uno degli Stati sopra-indicati, e che non siano stati legalmente riconosciuti dal genitore italiano.

ART. 2.

I contributi di cui all'articolo 1 non potranno eccedere l'importo globale appresso indicato per ogni esercizio finanziario:

Esercizio 1965	L. 20 milioni
» 1966	» 18 »
» 1967	» 16 »
» 1968	» 14 »
» 1969	» 12 »
» 1970	» 10 »
» 1971	» 8 »
» 1972	» 7 »
» 1973	» 5 »
» 1974	» 4 »
» 1975	» 3 »

ART. 3.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 2 si provvederà mediante un'aliquota del maggior provento all'erario per le riscossioni dei diritti e percezioni consolari. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.